



Trento, 6 ottobre 2009  
EP/lb  
CIRCOLARE 34/2009

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: ricongiungimento familiare stranieri – nuove norme per la verifica dell'idoneità degli alloggi

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dalla dott.ssa Emanuela Piva, dipendente dello scrivente Consorzio dei Comuni Trentini.

La presente circolare, all'esito degli incontri svoltisi di recente con il Consorzio dei Comuni Trentini, alcuni comuni, il Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie ed il Servizio politiche sociali ed abitative della Provincia, per fornire indicazioni alle Amministrazioni in indirizzo in merito ai nuovi adempimenti assegnati ai comuni dal comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. in materia di immigrazione), così come novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. "decreto sicurezza").

La modifica introdotta prevede che, nel caso di richiesta di ricongiungimento familiare, lo straniero sia tenuto a dimostrare la disponibilità **"di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali"**.

La precedente formulazione riconduceva l'adeguatezza dell'alloggio - in tale fattispecie così come in quella di richiesta di permesso di soggiorno (articolo 9) - ai parametri minimi previsti dalla disciplina regionale (provinciale) per l'edilizia residenziale pubblica, ovvero (cioè: in via alternativa) alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari accertati dall'Azienda Sanitaria Locale.

La dichiarazione di idoneità avveniva dunque in entrambi i casi, fino all'entrata in vigore del nuovo testo (scorso 8 agosto), sulla base della verifica "cartacea" del rispetto dei parametri stabiliti dalla Tabella 2 dell'Allegato B della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, da parte degli uffici comunali, oppure in via residuale - in difetto di detti requisiti - a seguito di un sopralluogo dell'ASL, su richiesta dell'interessato.



Col nuovo decreto sicurezza, a partire dallo scorso 8 agosto, la conformità dell'alloggio rimane definita negli stessi termini con riguardo alla richiesta di permesso di soggiorno, mentre per il caso di ricongiungimento familiare, è chiesto al comune di svolgere un duplice accertamento, tanto sotto il profilo abitativo quanto sotto quello igienico-sanitario.

Le Amministrazioni comunali sono dunque chiamate a darsi dei criteri al fine di compiere tale valutazione.

In merito al primo requisito, in assenza di circolari ministeriali che definiscano la nozione di "idoneità abitativa" ed in mancanza di un riferimento alternativo univoco, si è convenuto con il Servizio provinciale competente che la scelta più opportuna, al fine di garantire omogeneità e non discriminazione sul territorio, sia quella di mantenere la valutazione dell'idoneità alloggiativa ancorata ai **parametri definiti per l'edilizia pubblica**.

Con riguardo ai "requisiti igienico-sanitari", si ritiene che il legislatore del decreto sicurezza, mettendo mano alla sola disposizione relativa al ricongiungimento familiare, abbia inteso riconoscere per questa fattispecie autonoma importanza all'aspetto igienico-sanitario, affinché le Amministrazioni locali possano controllare e quindi in certa misura assicurare condizioni di vita parimenti dignitose alle famiglie extracomunitarie (solitamente più disposte a rinunciare), con vantaggio per queste ultime e per il benessere della società nel suo complesso. Di contro, un'accezione più rigorosa dell'idoneità igienico-sanitaria degli alloggi finirebbe evidentemente per determinare un inspiegabile effetto discriminatorio tra stranieri e cittadini.

Se questa è la ratio della norma, la valutazione dell'idoneità non può riferirsi alla concreta salubrità dell'abitazione, ma va effettuata sulla base dei **requisiti igienico-edilizi** già oggetto di ricognizione nei **regolamenti comunali**.

Tenuto conto del copioso numero di domande di ricongiungimento familiare annualmente presentate, risulta senz'altro opportuno, in ottica operativa, interpretare la disposizione in modo che abbia il minore impatto burocratico possibile, così da non imporre tempi di attesa esorbitanti ai cittadini extracomunitari residenti in Trentino e da non produrre, nel contempo, uno sproporzionato aumento di lavoro agli enti locali.

In tal senso si suggerisce alle Amministrazioni di disciplinare la fattispecie nei rispettivi regolamenti edilizi (ad es. attraverso l'adozione di una delibera del Consiglio Comunale con natura regolamentare) sulla base dei seguenti criteri:

- dare per accertati i requisiti igienico sanitari in presenza della certificazione di abitabilità riferita a quell'immobile (a prescindere dalla data di rilascio della medesima);
- in difetto di certificato di abitabilità, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori in tal caso previsti dalla legge nei confronti del proprietario, verificare la sussistenza dei requisiti igienici previsti dal proprio regolamento edilizio, sulla base della documentazione (progetti, certificazione impianti, ecc.) prodotta dall'interessato, ovvero in possesso dell'Amministrazione, ovvero appositamente richiesta dal Comune a proprietario dell'immobile;
- solo laddove la conformità dell'alloggio a tali requisiti non sia univocamente riscontrabile attraverso gli strumenti documentali e si renda necessaria una valutazione discrezionale delle condizioni igienico-sanitarie, richiedere il sopralluogo dell'Azienda Sanitaria.

In tal senso la Provincia, nell'incontro svoltosi con il Servizio competente, ha inteso interpretare il ruolo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, della quale – come noto – ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), il sindaco si avvale per l'esercizio delle attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica.



Si è dunque convenuto che solo nei casi in cui il comune non sia in grado di verificare l'idoneità dell'alloggio sulla base dei requisiti strutturali evidenziati dalla documentazione prodotta dal richiedente, ovvero agli atti, e si renda necessario un sopralluogo al fine di esprimere una valutazione discrezionale sullo stato dell'immobile, possa essere richiesto l'intervento dell'A.P.S.S. mediante sopralluogo.

Nelle more di adozione di apposite disposizioni regolamentari, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a seguire comunque la linea interpretativa fornita dalla presente circolare, al fine di garantire sul territorio provinciale una procedura uniforme per le istanze in questione.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente  
dott. Marino Simoni